



Direttiva 2005/36/CE – Libera prestazione di servizi

Verifica delle qualifiche professionali conseguite in Svizzera ai fini della prestazione di servizi nell'UE/AELS

Data:

Agosto 2013

I. Informazioni generali

Dal 1° settembre 2013 le imprese e i cittadini svizzeri che intendono fornire una prestazione di servizi in un Paese dell'UE/AELS possono avvalersi di una procedura accelerata per la verifica delle loro qualifiche professionali.

Generalmente, la procedura prevede una **dichiarazione preliminare** da sottoporre all'autorità competente dello Stato dove si deve svolgere la prestazione (Paese ospitante). La procedura è disciplinata nel titolo II della direttiva 2005/36/CE¹ relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dal 1° settembre 2013² applicabile anche in Svizzera.

La presente nota ha lo scopo di illustrare ai residenti in Svizzera titolari di qualifiche professionali svizzere le norme applicabili alla procedura con l'aiuto di informazioni pratiche.

II. La procedura in breve

Le regole sono semplici ma possono variare da un Paese all'altro. Ecco le caratteristiche principali:

- i termini sono ragionevoli e la procedura relativamente rapida;
- la verifica delle qualifiche professionali, ovvero il confronto tra la formazione svizzera e il diploma richiesto dal Paese ospitante, è possibile solo se la professione incide sulla salute o sulla sicurezza pubblica. In caso contrario, lo Stato ospitante deve autorizzare il richiedente a esercitare la professione in qualità di prestatore di servizi, anche se la professione è regolamentata e il curriculum di studi svizzero è diverso da quello del Paese ospitante;
- non si può procedere alla verifica delle qualifiche professionali se il diploma del richiedente deve essere riconosciuto automaticamente (regime applicato alle seguenti professioni: medici,

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, p. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

² La direttiva è ripresa nell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681).

dentisti, farmacisti, veterinari, ostetriche, infermieri in cure generali e architetti) o se è previsto il riconoscimento dell'esperienza professionale³;

- in generale, è obbligatorio dichiarare la prestazione prima di iniziare l'attività;
- la prestazione è limitata a un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile, eventualmente frazionabile in periodi più brevi;
- se la prestazione si svolge per più anni consecutivi, la dichiarazione va rinnovata ogni anno;
- alcune professioni sono soggette a regimi speciali⁴.

L'autorità competente del Paese ospitante deve rispettare i seguenti termini.

Professione	Termine
Professioni non regolamentate nel Paese ospitante	Esercizio diretto della professione: nessuna dichiarazione
Professioni regolamentate che non incidono sulla salute o sulla sicurezza pubblica	Se il Paese ospitante non richiede una dichiarazione è possibile esercitare direttamente la professione. Se il Paese ospitante esige una dichiarazione deve permettere al richiedente di iniziare l'attività entro un mese dalla consegna della dichiarazione.
Professioni regolamentate che incidono sulla salute o sulla sicurezza pubblica	Entro un mese dalla consegna della dichiarazione l'autorità competente del Paese ospitante deve comunicare se ha riscontrato differenze tra le due formazioni e se è necessaria una prova attitudinale. Se è necessaria una prova attitudinale, entro lo stesso mese l'autorità deve comunicare al richiedente quando si terrà la prova. Quest'ultima deve svolgersi entro il mese successivo alla decisione. La procedura quindi può durare al massimo due mesi (fatti salvi i casi di sospensione per difficoltà impreviste).

In caso di mancato rispetto dei termini, il prestatore ha il diritto di iniziare la propria attività.

III. Dove reperire le informazioni

In generale, in ogni Paese dell'UE/AELS è attivo un **punto di contatto** che informa le imprese e i cittadini svizzeri sulle procedure da seguire in materia di regolamentazione delle professioni, riconoscimento delle qualifiche professionali e dichiarazione preliminare.

Punti di contatto: [Link](#)

Inoltre, le imprese e i cittadini svizzeri possono rivolgersi allo [sportello unico](#) previsto dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno europeo. Anche se la Svizzera non ha recepito la direttiva, via Internet è possibile ottenere informazioni preziose sulla prestazione di servizi.

Sportelli unici per i servizi: [Link](#)

IV. Informazioni specifiche su alcuni Paesi

³ Titolo III capitolo II della direttiva 2005/36/CE: il sistema si applica ad alcune professioni dell'industria e dell'artigianato.

⁴ Si veda il capitolo 3.1 del rapporto esplicativo sull'ODPS alla voce «professioni soggette ad altre direttive che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche». Il rapporto è pubblicato sul sito SEFRI all'indirizzo www.sbf.admin.ch/diploma > Base legale > Legge – obbligo di notifica. Altri ambiti professionali come la finanza o la gestione patrimoniale non sono disciplinati da accordi con l'UE.

A. Francia

Per sapere se è necessaria una dichiarazione occorre contattare l'autorità competente. In Francia, infatti, non esiste un sistema centralizzato per le dichiarazioni.

L'elenco delle autorità competenti è disponibile all'indirizzo <http://www.ciep.fr/enic-naricfr/professions-reglementees.php>. Le professioni che non figurano nell'elenco non sono regolamentate ed è quindi possibile esercitarle senza svolgere la procedura relativa alle qualifiche professionali.

Per maggiori informazioni rimandiamo al punto di contatto nazionale:

Myriam Leroux
Centre ENIC/NARIC France
Centre international d'études pédagogiques (CIEP)

1 avenue Léon Journault
92318 Sevres Cedex
FRANCE
Tel: +33 1 70 19 30 31
Fax: +33 1 45 07 63 02
E-mail: enic-naric@ciep.fr
Website: <http://www.ciep.fr/enic-naricfr/index.php>

B. Germania

La competenza spetta ai singoli *Länder* e non esiste una regolamentazione nazionale unitaria per quanto riguarda la prestazione di servizi. Può quindi accadere che in un *Land* si possa svolgere un'attività regolamentata senza dichiarazione, mentre in un altro la stessa professione sia soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Per sapere se in un determinato Land è necessaria una dichiarazione di prestazione di servizi occorre contattare l'autorità competente tramite il sito www.anabin.de (> Anerkennungs- und Beratungsstellen in Deutschland > Suchen nach Anerkennungsstellen für Berufe). Anche lo sportello unico per i servizi potrebbe fornire informazioni utili: <http://www.dienstleisten-leicht-gemacht.de/>.

Per maggiori informazioni rimandiamo al punto di contatto nazionale:

Dr. Julia König
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat EB2
Scharnhorststraße 34 – 37
10115 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel: +49 30 2014 7666
Fax: +49 30 2014 5379
E-Mail: diplomanerkennung@bmwi.bund.de
Website: www.bmwi.de

C. Austria

In Austria la dichiarazione preliminare non è obbligatoria per tutte le professioni. In pratica è necessaria soltanto per:

- le professioni dell'ordinanza sull'artigianato (Berufe nach der Gewerbeordnung⁵);
- i maestri di sci;
- i veterinari.

Per le seguenti professioni regolamentate non occorre una dichiarazione preliminare se vengono esercitate sotto forma di prestazione di servizi:

- ingegneri consulenti (Ingenieurkonsulenten);
- consulenti fiscali;
- professioni del settore contabilità.

Tuttavia, raccomandiamo di contattare l'autorità competente per verificare la validità di queste informazioni al momento della prestazione.

Inoltre, il portale www.eap.gov.at fornisce informazioni più complete su alcune professioni e sulle autorità competenti a livello regionale (Land).

Per maggiori informazioni rimandiamo al punto di contatto nazionale:

Irene Linke
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
(Federal Ministry of Economy, Family and Youth)
Department I/7, Industrial Law
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH
Tel: +43 1 71100 5446
Fax: +43 1 71100 935446
E-mail: Irene.linke@bmwfj.gv.at
Website: <http://www.bmwfj.gv.at>

D. Italia

In Italia per ogni professione regolamentata occorre fornire una dichiarazione all'autorità competente, che può essere reperita al seguente link: http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1065.

Per maggiori informazioni rimandiamo al punto di contatto nazionale:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e gli affari generali
Largo Chigi 19
00187 ROMA
ITALIA
E-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
Website: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto>

⁵ L'elenco delle professioni e il modulo di dichiarazione sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.bmwfj.gv.at> > Quick links > Grenzüberschreitende Dienstleistung.

E. Regno Unito

Il punto di contatto britannico (<http://www.ecctis.co.uk> > UK NCP) fornisce informazioni utili all'interno della seguente rubrica: "Entering the UK ? > Regulating professions having health and safety implications". Il sito permette di trovare l'autorità competente in base alla professione. Se l'autorità non è presente rivolgersi direttamente al punto di contatto:

ECCTIS Ltd.
Oriol House
Oriol Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 1XP
UNITED KINGDOM
Tel: +44 871 226 2850
Fax: +44 871 330 7005
E-mail: info@ukncp.org.uk

V. A chi richiedere i documenti necessari?

Se occorre una dichiarazione, l'autorità del Paese ospitante può richiedere solo questi documenti:

Documento	Autorità competente
Copia certificata delle qualifiche professionali	Di solito in Svizzera è possibile ottenere una copia certificata autentica presso il comune o un notaio.
Copia di un documento d'identità (prova della nazionalità del prestatore)	Deve essere fornita dal prestatore.
Attestazione che certifica che il prestatore risiede legalmente in uno Stato membro per esercitarvi le attività in questione e che, al momento del rilascio dell'attestazione, non incorre in alcun divieto, anche temporaneo, di esercitare	L'attestazione viene rilasciata dalle seguenti autorità svizzere: Professioni mediche universitarie Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) MEBEKO, CH-3003 Berna +41 (0)31 322 94 83 www.baq.admin.ch MEBEKO-Ausbildung@bag.admin.ch Altre professioni sanitarie Croce Rossa Svizzera (CRS) Formazione professionale / Riconoscimento titoli professionali Casella postale, CH-3084 Wabern +41 0900 733 276 (lu-ve, 8h – 12h) www.redcross.ch Diplomi della formazione professionale e delle SUP Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Punto di contatto per il riconoscimento dei diplomi Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna +41 (0)58 462 28 26 kontaktstelle@sbfi.admin.ch www.sbfi.admin.ch/diploma http://www.sbfi.admin.ch/e4 (Nel modulo E4 selezionare la lettera c).

Insegnamento

Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Segreteria generale, Casa dei Cantoni

Speichergasse 6, Casella postale 660, CH-3000 Berna 7

+41 (0)31 309 51 31

www.edk.ch

Per tutte le altre professioni rimandiamo al punto di contatto SEFRI

Per quanto riguarda le professioni nel settore della sicurezza, se lo Stato membro lo richiede per i propri cittadini: prova dell'assenza di condanne penali

Estratto del casellario giudiziale (www.e-service.admin.ch > Prodotti Open eGov)

Durante la procedura l'autorità competente potrebbe richiedere le informazioni seguenti.

Documento	Autorità competente
Prova delle conoscenze linguistiche	Chiedere all'autorità del Paese ospitante quali sono i requisiti (scuole, centri linguistici riconosciuti, ecc.)
Contenuto della formazione	Istituto di formazione. Per AFC, cicli SSS, attestati professionali federali e diplomi federali: SEFRI
Attestazione di copertura assicurativa se nel Paese ospitante è richiesta un'assicurazione, ad esempio di responsabilità civile	Certificato rilasciato da un istituto assicurativo

VI. Ulteriori informazioni

Per qualsiasi domanda contattare la SEFRI al seguente indirizzo: www.sbf.admin.ch/diploma